



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 981 del 2012, proposto da:

D.D.L. Express Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Marchisio, con domicilio eletto presso Stefano Scotti in Genova, via Corsica, 8/7;

contro

Comune di Quiliano, rappresentato e difeso dagli avv. Franco Aglietto, Vanessa Perdelli, con domicilio eletto presso Vanessa Perdelli in Genova, via Roma, 3/9;

nei confronti di

Camst Soc. Coop. A RI;

per l'annullamento

provvedimenti avente ad oggetto l'affidamento del servizio di refezione scolastica con fornitura e trasporto pasti per nido in famiglia, scuole materne elementari e media per il periodo settembre 2012 settembre 2012

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Quiliano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2012 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

- rilevato che oggetto della controversia è costituito dall'esclusione della ricorrente (aggiudicataria provvisoria), disposta per mancanza del requisito del servizio pregresso richiesto, e dalla conseguente aggiudicazione alla controinteressata;

- considerato che il ricorso appare prima facie fondato sotto l'assorbente profilo dedotto, con il primo motivo di gravame, in ordine alla sussistenza del requisito richiesto dalla legge di gara in capo all'odierna ricorrente;

- atteso che in linea di fatto è pacifico lo svolgimento, da parte dell'odierna ricorrente, del pregresso servizio presso una scuola materna paritaria;

- considerato che in linea di diritto l'origine comunitaria della disciplina in tema di appalti impone l'adozione di una interpretazione estensiva del concetto di pubblica amministrazione, utilizzata nella specie dalla legge di gara, legata a parametri di carattere sostanziale;
- rilevato che, a quest'ultimo riguardo, il servizio pregresso, così come richiesto dalla lex specialis, risulta essere stato svolto e con connotati sostanziali identici a quello svolto presso una scuola pubblica in senso formale;
- atteso che l'eventuale invocazione del dato formale della lex specialis, redatto in termini di "pubblica amministrazione", da luogo al presupposto del dubbio interpretativo, tale da imporre per giurisprudenza consolidata in termini di conseguenza il ricorso al principio del favor participationis;
- ritenuto che anche rispetto a tale ultimo principio emerge pertanto prima facie l'illegittimità dell'esclusione della ricorrente, con conseguente fondatezza del gravame;
- considerato che all'accoglimento del gravame consegue altresì l'annullamento degli atti di gara oggetto di impugnazione, in specie concernenti l'esclusione della ricorrente e l'aggiudicazione in favore della controinteressata;
- rilevato che appare conseguentemente fondata anche la domanda di declaratoria di inefficacia del contratto stipulato, a fini di subentro dell'odierna parte ricorrente, ai sensi degli artt. 122 e 124 cod proc amm;
- atteso che le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla gli atti impugnati nei sensi di cui in motivazione e per gli effetti di cui in motivazione, con conseguente declaratoria di inefficacia del contratto.

Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila\00), oltre accessori dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Oreste Mario Caputo, Presidente FF

Davide Ponte, Consigliere, Estensore

Ugo De Carlo, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

